



COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

TEL 053647000 - FAX 053647672
P.IVA 00474870367

Cap. 41040 Polinago - Corso Roma, 71

BANDO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO SOCIALE SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2010 - ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431" – ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE 09/08/2001, N. 24 – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2430 DEL 28/12/2009.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e degli artt. 38, 39 della Legge Regionale n. 24/2001, viene indetto un bando di concorso pubblico per la concessione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo sociale sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 2430 del 28/12/2009 "Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L. R. n. 24/2001. Criteri anno 2010 e assegnazione, concessione dei fondi regionali anno 2010".

1) REQUISITI

Possono partecipare al concorso per l'erogazione del contributo i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea. In questa ultima ipotesi gli stranieri devono essere muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modificazioni;
- b) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di Polinago stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
N.B. Il contratto "ad uso foresteria" non e' ammesso a contributo.
- c) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:
 - la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad Enti Pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;

- l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della Legge 179/92 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

- d) residenza nel Comune di Polinago, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- e) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di un alloggio comunale;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Responsabile del Servizio comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

- f) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
- titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- titolarità di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile, oppure in presenza di un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità o l'inabitabilità dell'alloggio;
- concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE.
I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
- alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore;

- g) patrimonio mobiliare familiare non superiore ad € 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000 (€ 15.493,71). Tale limite (€ 35.000,00) è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;
- h) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, non superiore a € 34.310,00;

- i) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolati ai sensi del D.Lgs 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 rientranti nei valori di seguito indicati:

FASCIA	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA: CANONE/VALORE ISE
Fascia A	Fino ad € 11.920,00		Non inferiore al 14%
Fascia B	Da € 11.920,01 ad € 34.310,00	Non superiore ad € 17.155,00	Non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione il valore ISEE della tabella di cui al punto precedente risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

1. presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;
2. presenza di uno o più redditi da sola pensione;
3. presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di cui ai punti precedenti non sono cumulabili fra loro.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE è quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.).

I requisiti di cui ai punti precedenti sono valutati con riferimento al nucleo familiare come determinato nel D. Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. 130/00, nonché dal D.P.C.M. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001.

I requisiti per l'accesso di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) devono permanere in corso d'anno.

Nel caso di perdita di uno dei suddetti requisiti in corso d'anno, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

Il requisito di cui al punto d) "Residenza", in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferito nel nuovo alloggio in locazione se quest'ultimo è sempre situato in un comune della Regione Emilia Romagna.

In caso di trasferimento della residenza in un alloggio in locazione situato in un comune della Regione Emilia Romagna, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, provvederà a verificare che la procedura di accertamento dell'Ufficiale di Anagrafe (art. 19 del DPR n. 223 del 30/05/1989) si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo Comune di residenza.

I requisiti per l'accesso di cui ai punti g), h) ed i) sono desunti dall'attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del D.Lgs. 109/1998 così come modificato dal D. Lgs. 130/00, nonché dal D.P.C.M. 04/04/2001.

Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione **non sono efficaci**:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sottoscritta davanti al dipendente comunale addetto a riceverla (Ufficio Protocollo o altro dipendente del Servizio Affari Generali - Servizi Sociali) o, se consegnata tramite altra persona oppure se inviata per posta o via fax, deve avere allegata la fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore.

La domanda deve essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di Polinago, disponibili presso il Servizio Affari Generali - Servizi Sociali, e presentata presso il medesimo ufficio **dal giorno 01/05/2010 al giorno 21/06/2010**.

La domanda deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente bando "Requisiti";
- c) l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato;

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso;

L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo.

3) VALORE ISE E ISEE -

In conseguenza delle nuove competenze attribuite all'INPS dal D. Lgs. 130/2000 e disposizioni attuative (DPCM n. 221 del 07/05/1999, così come modificato dal DPCM n. 242 del 04/04/2001, nonché il sopra citato DPCM del 18/05/2001), i valori ISE ed ISEE nonché la somma dei redditi, il patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare relativi al nucleo familiare richiedente devono essere desunti dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

4) Reddito IRPEF

Per la determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef, si richiama quanto specificato nel D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni:

I redditi IRPEF di riferimento sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali.

Per reddito complessivo si intende il reddito "lordo"; tale reddito non tiene conto degli oneri deducibili né delle detrazioni.

5) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di errori di modesta entità.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia percepito redditi ai fini Irpef e Irap, fatti salvi i redditi esenti, oppure nel caso di somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo o di somma dei redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo del valore stabilito dall'Amministrazione Comunale nel 30%, il Comune prima dell'erogazione del contributo può verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata e, in seguito a detta verifica, può escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef).

L'Amministrazione comunale può procedere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Nel caso di erogazione del contributo possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 e successive modificazioni.

Il richiedente deve dichiarare:

- di essere a conoscenza delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- che qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del soprarichiamato D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione Comunale deve trasmettere all'Autorità Giudiziaria i dati relativi alle dichiarazioni non veritiere.

6) ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'entità del contributo teorico viene calcolato sulla base dell'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul reddito ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi dei D. Lgs 109/98 così come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e viene erogato sulla base dei criteri di seguito indicati:

1. FASCIA A: il contributo é tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un massimo di € 3.100,00;
2. FASCIA B: il contributo é tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad €. 580,00 l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile di €.580,00.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione dell'anno 2010 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di Polinago sia ad alloggi situati in un altro comune della Regione Emilia Romagna anche in seguito a proroga, rinnovo oppure a stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, i comuni devono calcolare l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto, anche in un altro Comune della Regione Emilia Romagna.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

In caso di decesso dell'avente diritto, il contributo é assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione;
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n.392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto;

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede in base alle disposizioni del Codice Civile.

Il contributo é erogato con decorrenza 1° gennaio 2010 per i contratti già in essere a quella data.

Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo é erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

In caso di contributo reale inferiore a € 50,00 non si procede all'erogazione.

7) ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000 il certificato medico attestante l'handicap psico – fisico permanente di cui alla L. 104/92 o l'invalidità superiore al 66% non può essere sostituito da altro documento.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare, a mezzo lettera indirizzata esclusivamente ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo, l'importo dello stesso e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dal contributo.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate al Servizio Affari Generali – Servizi Sociali del Comune di Polinago entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento o esclusione da parte del Servizio stesso. Trascorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rimanda alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2430 del 28/12/2009.

Il Servizio Affari Generali – Servizi Sociali è a disposizione per ogni informazione e chiarimenti nei seguenti giorni:

- dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

Dalla residenza municipale il _____

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Servizi Sociali
Ranieri Maria Pia Giordana